

VADEMECUM INCOMPATIBILITA' PARENTALI **ex ART. 18 e 19 O.G.**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941;
- R.D. n. 511 del 31 maggio 1946;
- D.lgs n. 109/2006;
- Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 modificata con delibere del 1-4-2009 e 9-4-2014.

Regime delle incompatibilità **ex art. 18 O.G.**
incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza
nonché situazioni analoghe rilevanti *ex art. 2 L.G.*

OGGETTO:

Incompatibilità con **esercenti la professione forense**

APPLICAZIONE:

Magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari di merito

APPLICAZIONE non riferita a:

- Magistrati che svolgono funzioni di legittimità
- Magistrati collocati fuori ruolo

Rapporti rilevanti:

- parenti sino al secondo grado
- affini sino al primo grado
- coniuge e/o convivente

Rapporti non valutabili ai sensi dell'art. 18 O.G. ma eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 2 L.G.

- divorziati
- separati legalmente
- altri rapporti di parentela ed affinità
- rapporto sentimentale senza stabile convivenza
- praticanti avvocati (*si considera l'attività svolta dallo Studio professionale ove si svolge il praticantato*)

PROFESSIONE FORENSE

Rilevano:

- esercizio dinanzi all'Ufficio di appartenenza del magistrato;
- materie trattate dal magistrato e dal professionista (civile – penale – lavoro – promiscuo);

- studio collettivo, altre forme di collaborazione e/o condivisione delle strutture (*incide anche l'attività degli altri professionisti e non esclude l'incompatibilità l'impegno del professionista a non esercitare nel settore di attività del magistrato*);
- iscrizione negli elenchi speciali annessi all'Albo.

Per la segnalazione:

- rilevano le dimensioni dell'Ufficio nonché le funzioni semidirettive e di coordinamento eventualmente svolte dal magistrato.

Non rileva:

- studio individuale con esclusione dell'esercizio nel settore di attività del magistrato.

In relazione agli UFFICI GIUDIZIARI:

Tribunali:

- Sezione Unica: sussiste sempre la situazione di incompatibilità;
- Medie dimensioni (distinzione tra sezione civile, penale e lavoro): esclusa l'incompatibilità se il professionista esercita in un settore diverso da quello del magistrato (*verifica circa l'attività degli altri professionisti in caso di studio collettivo o condivisione delle strutture*);
- Grandi dimensioni (organizzati con pluralità di sezioni): esclusa l'incompatibilità se non vi è alcuna interferenza circa le materie trattate dal magistrato e dal professionista (*con riferimento anche ai professionisti dello studio associato o in condivisione delle strutture*).

Corti di appello:

- Sezione Unica: sussiste sempre la situazione di incompatibilità;
- Sezione/i distinte per materie (civile, lavoro e previdenza, penale): non deve sussistere alcuna interferenza di materia tra il magistrato e il professionista (*con riferimento anche ai professionisti dello studio associato o in condivisione delle strutture*).

Per la segnalazione:

- verifiche dell'attività professionale presso gli uffici di primo grado;
- irrilevante la rinuncia del professionista all'assistenza e rappresentanza in grado di appello.

Procure:

- Sezione Unica: sussiste sempre la situazione di incompatibilità;
- Settori vari di attività:
 - o non sussiste se il professionista opera solo nel settore civile e senza interferenze con le funzioni del P.M. nelle procedure civili;
 - o se il professionista opera nel settore penale l'incompatibilità può essere esclusa solo se vi è rigorosa limitazione ad un **settore specialistico** con esclusione di interferenze.

Per la segnalazione:

- Irrilevante l'impegno del professionista a non patrocinare con riguardo al settore ove opera il magistrato.

Procure generali:

- criteri mutuabili da quelli indicati nella voce "Corti di appello"; si sostanziano, essenzialmente, nella rilevanza dell'attività di difesa davanti all'ufficio e nella valutazione dell'organizzazione tabellare.

Tribunali per i minorenni e relative Procure:

- il professionista non deve esercitare dinanzi al Tribunale per i minorenni e al relativo Ufficio di Procura, trattandosi di settore specialistico.

Tribunali di sorveglianza:

- da valutare l'entità delle procedure eventualmente curate dal professionista, che svolge attività nel settore penale, davanti all'Ufficio ed al Tribunale di Sorveglianza.

DIRIGENTI DEGLI UFFICI giudicanti e requirenti:

- sussiste sempre la situazione di incompatibilità se il professionista esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto;
- negli **uffici giudicanti** con pluralità di sezioni si possono considerare alcune situazioni particolari da **valutare caso per caso** per escludere la situazione di incompatibilità in concreto;
- negli **uffici requirenti** è esclusa l'incompatibilità di sede, con riguardo alle dimensioni dell'ufficio, se il professionista svolge esclusivamente attività nel settore civile.

Per la segnalazione:

Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali: si valuta l'attività del professionista anche negli Uffici di primo grado.

Tali considerazioni si estendono anche ai Vicari alla luce della delibera del C.S.M. del 23 febbraio 2011.

MAGISTRATI inseriti in tabella INFRADISTRETTUALE:

- la destinazione in supplenza non comporta, di regola, incompatibilità;
- la coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può viceversa comportare incompatibilità con l'ufficio collegato.

MAGISTRATO DISTRETTUALE: incompatibilità esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto.

Regime delle incompatibilità **ex art. 19 O.G.**
per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza
con magistrati della stessa sede
e
con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria
nonché di situazioni analoghe rilevanti *ex art. 2 L.G.*

OGGETTO:

Incompatibilità tra magistrati

APPLICAZIONE:

-Magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari di merito e di legittimità

APPLICAZIONE non riferita a:

- Magistrati onorari
- Magistrati collocati fuori ruolo

RAPPORTI RILEVANTI:

Rileva:

- di regola parenti e affini sino al **secondo grado**, salvo diverse indicazioni (*di seguito specificate*);
- coniuge e/o convivente.

Caso particolare:

- parenti e affini fino al **quarto grado, coniuge o convivente** in qualità di giudici dello **stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari.**

RAPPORTI non valutabili ai sensi dell'art. 19 O.G. ma eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 2 L.G.

- divorziati;
- separati legalmente;
- altri rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado in uffici diversi della stessa sede interessati da relazioni funzionali;
- rapporto sentimentale senza stabile convivenza.

In relazione agli UFFICI GIUDIZIARI:

Corti di appello e relative Procure Generali - Tribunali e relativi Uffici di Procura:

- Sezione Unica: sussiste sempre la situazione di incompatibilità con parenti ed affini fino al **terzo grado, coniuge e convivente**;
- Uffici Plurisezionali: sussiste la situazione di incompatibilità con parenti e affini fino al **secondo grado, coniuge e convivente** e si ha riguardo a:
 - o organizzazione tabellare (*escludere qualsiasi interferenza*);
 - o materia trattata dai magistrati interessati;
 - o settori con particolari specializzazioni;

Per la segnalazione:

Incompatibilità presente se i magistrati operano in settori distinti ma funzionalmente intersecantisi.

Tribunali per i minorenni e relative Procure:

I magistrati in rapporto di parentela e affinità fino **al secondo grado, coniugio o convivenza** non possono mai svolgere le funzioni nello stesso Tribunale per i minorenni, nella stessa Procura né in detti uffici intersecantisi.

Tribunali di sorveglianza:

I magistrati in rapporto di parentela e affinità fino **al secondo grado, coniugio e convivenza** non possono mai svolgere le funzioni nello stesso Tribunale di sorveglianza.

Corte di Cassazione:

I magistrati in rapporto di parentela o affinità **fino al terzo grado, coniugio o convivenza** non possono far parte della **stessa sezione**.

DIRIGENTI DEGLI UFFICI giudicanti e requirenti:

Dirigenti di uffici della stessa sede:

- sussiste sempre la situazione di incompatibilità per parentela o affinità sino **al terzo grado, coniugio o convivenza** tra i magistrati preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede;
- **si può escludere** la situazione di incompatibilità in Tribunali e Corti organizzati con pluralità di sezioni adottando soluzioni che consentano di evitare interferenze senza ripercuotersi negativamente sulla funzionalità dell'Ufficio.

Per la segnalazione:

- tale incompatibilità *“può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti”* (v. anche delibera del C.S.M. del 23 febbraio 2011).

Dirigenti e magistrati addetti al medesimo ufficio

Rapporto di parentela o affinità **entro il terzo grado, coniugio o convivenza:**

- incompatibilità da valutare in concreto a meno che non si tratti di Uffici con un'unica sezione, ove sussiste sempre.

Dirigenti dei Tribunali del Capoluogo del distretto e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni

Rapporto di parentela o affinità **entro il terzo grado, coniugio o convivenza:**

- incompatibilità da valutare in concreto.

Presidente della Corte di Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto

Rapporto di parentela o affinità **entro il terzo grado, coniugio o convivenza:**

- incompatibilità da valutare in concreto.

Procuratore Generale e magistrati addetti alle Procure del distretto ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni

Rapporto di parentela o affinità **entro il terzo grado, coniugio o convivenza:**

- incompatibilità da valutare in concreto.

MAGISTRATI e POLIZIA GIUDIZIARIA

Magistrati addetti alle Procure – Procure Tribunale minorenni – D.N.A.A. – Procure Generali e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria:

- rapporto di parentela con ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria entro il **secondo grado**, affinità entro **primo grado, coniugio o convivenza**: l'incompatibilità è da valutare in concreto.

CASI eventualmente RILEVANTI ai sensi dell'art. 2 L.G.

Relazioni funzionali presso uffici diversi della stessa sede

Magistrati in rapporto di parentela o affinità entro il **terzo grado, coniugio o convivenza**:

- incompatibilità da valutare con riguardo alle dimensioni degli uffici ed organizzazione tabellare per evitare interferenze di attività (*P.M. e GIP, giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e di appello, etc.*).

Per la segnalazione:

Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporto tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza.

INDICAZIONI GENERALI

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' - MODALITA' DI INSERIMENTO:

- tramite il modulo informatico inserito nel fascicolo personale del magistrato alla voce "Dichiarazione di incompatibilità art. 18 O.G. o 19 O.G.";
- tramite la segreteria dell'Ufficio giudiziario attraverso il programma informatico Valeri@.

Le tre fasi sotto indicate sono necessarie per il perfezionamento del procedimento:

- 1) il magistrato rende la dichiarazione, **entro 30 giorni dalla presa di possesso nell'Ufficio**, sul modulo informatico; a seguito di tale inserimento si produce l'invio automatico di una e-mail su un account di posta elettronica certificata intestato al C.S.M. che comunica l'avvenuto inserimento al Capo dell'Ufficio;
- 2) il Capo dell'Ufficio provvede, **entro 30 giorni**, all'inserimento nel programma Valeri@ del parere;
- 3) a seguito dell'inserimento del parere o visto del Capo dell'Ufficio parte, sempre automaticamente, una e-mail diretta all'account di posta elettronica certificata del Consiglio giudiziario che provvederà a formulare ed inserire il parere **entro 60 giorni**.

Per la segnalazione:

- i suddetti atti **non** devono essere inviati in forma cartacea in quanto sarà cura della segreteria della Prima commissione verificarne l'inserimento tramite il programma Valeri@;
- nel caso di **dichiarazione da parte dei Capi** degli uffici, costoro potranno direttamente apporre il visto al fine di attenzionare il Consiglio Giudiziario per la formulazione del parere o richiedere anche un parere al Capo di Corte (*la segreteria del magistrato dichiarante inserirà il parere del Capo di Corte nel programma Valeri@*);
- la **cessazione o la modifica della situazione** dichiarata dal magistrato deve essere tempestivamente comunicata:
 - o **in fase pre-istruttoria** al Capo Ufficio ed al Consiglio giudiziario;
 - o **successivamente** al C.S.M. con nota indirizzata alla Prima Commissione.

DOVERE DI SORVEGLIANZA

Competenza del Capo dell'Ufficio:

- ha l'**obbligo** di dare tempestiva **comunicazione** al C.S.M. di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini di incompatibilità di sede ai sensi dell'art. 18 e 19 O.G.;
- provvede entro **30 giorni**, dalla ricezione in via informatica della dichiarazione, alla formulazione del **parere** da inserire nel programma Valeri@:
 - o per le **dichiarazioni negative** attesta la presa visione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito;
 - o per le **dichiarazioni positive** relative a rapporti **con professionisti**: se operano in **sede giudiziaria diversa** appone il visto di presa visione e può formulare osservazioni; se operano nella **sede giudiziaria ove opera il magistrato** predispone una relazione con indicazione degli elementi acquisiti utili alla valutazione, l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento del magistrato all'interno dell'ufficio o le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso;
 - o per le dichiarazioni positive relative **a magistrati** che operano nello stesso ufficio o in uffici giudiziari diversi ma della stessa sede: predispone una relazione con

indicazione degli elementi acquisiti utili alla valutazione, l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento del magistrato con minore anzianità all'interno dell'ufficio o le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso.

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

- esprime, entro **60 giorni** dall'invio del parere del dirigente dell'ufficio tramite il programma Valeri@, **parere motivato**; ha potere di effettuare tutte le attività istruttorie ritenute necessarie per la verifica delle situazioni dichiarate.

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE:

- **art. 18 O.G.:** magistrati con esistenza di rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza, praticante avvocato, avvocato iscritto nell'elenco speciale **che esercitano dinanzi all'ufficio di appartenenza del magistrato**;
- **art. 19 O.G.:** magistrati con parenti, affini, coniugi o conviventi, magistrati che fanno parte dello **stesso ufficio o diversi uffici giudiziari della stessa sede**.

Per la segnalazione:

- Il magistrato ha facoltà di comunicare situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla vigente normativa per sottoporle alle valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero e la mancata dichiarazione nei termini temporali previsti sarà segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

TERMINI TEMPORALI DELLA DICHIARAZIONE:

- al momento della **scelta della sede** dal M.O.T. (*verrà consegnato un modulo dalla Terza Commissione del C.S.M. che verrà trasmesso alla Prima Commissione – non inserire la dichiarazione nel programma Valeri@*);
- al momento della presentazione di una **domanda di tramutamento**; di **ricolloca**mento in ruolo; di **riassegnazione** d'ufficio di sede (*indicare l'eventuale incompatibilità solo nel modulo della richiesta delle sedi inviata alla Terza Commissione - non inserire la dichiarazione nel programma Valeri@*).

Per la segnalazione:

- Nei due casi sopra indicati** la Terza Commissione, preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della sede, se del caso, assume ulteriori informazioni in ordine alla comunicazione di incompatibilità, che non sono preclusive o vincolanti per il C.S.M. nella valutazione della eventuale dichiarazione inviata dal magistrato **quando prenderà possesso dell'ufficio**;
- entro **30** giorni dalla presa di possesso nell'ufficio di destinazione;
 - entro **60** giorni dal momento in cui si è verificato l'evento o siano intervenute modifiche a quanto già comunicato;
 - **entro la scadenza dei termini** indicati nella delibera **per censimento** generale disposto dal C.S.M.; la dichiarazione, sia positiva che negativa, deve essere inviata da tutti i magistrati in servizio.

**PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DELLE SITUAZIONI DI EVENTUALE INCOMPATIBILITA':**

- 1) Ricezione della dichiarazione unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio giudiziario.
- 2) La Prima Commissione può:
 - a. proporre immediatamente archiviazione per palese insussistenza;
 - b. disporre nei casi dubbi ulteriori accertamenti ritenuti necessari delegandoli, in tutto o in parte, al Consiglio giudiziario competente.
- 3) La Commissione, all'esito degli accertamenti istruttori può:
 - **archiviare**;
 - deliberare **l'apertura del procedimento di trasferimento di ufficio** con invio al magistrato interessato **dell'avviso contenente**:
 - indicazione degli elementi che hanno portato all'apertura della procedura di trasferimento;
 - fissazione della data di audizione;
 - avvertimento del diritto di farsi assistere nell'audizione da altro magistrato.

Esito audizione:

- la Commissione può **archiviare**;

o

svolgere **ulteriori accertamenti**;

o

- provvedere **al deposito atti**, dando comunicazione al magistrato ed all'eventuale "assistente" della facoltà di estrarre copia degli atti del fascicolo e di presentare osservazioni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito;

Scaduto il termine dei venti giorni la commissione può:

- formulare la proposta all'assemblea plenaria di archiviazione;
- formulare la proposta di trasferimento di ufficio con:
 - avviso al magistrato della data fissata per la seduta del C.S.M.;
 - avvertimento della **facoltà di essere sentito** dall'assemblea plenaria **o** di inviare una **memoria scritta**.

Per la segnalazione (incompatibilità tra due magistrati):

Individuazione del magistrato in assenza di richieste di trasferimento in prevenzione da parte dei magistrati interessati:

- si individua il magistrato che **per ultimo** ha assunto possesso dell'ufficio o sede e, **se coincide**, quello con **minore anzianità di ruolo**;
- se l'incompatibilità sussiste tra due magistrati coniugati o conviventi si tiene conto delle **esigenze familiari**.

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA

Cause di sospensione della procedura di trasferimento d'ufficio:

- il magistrato chiede di essere trasferito ad altra sede e/o ufficio;
- il congiunto esercente l'attività forense comunica la volontà di trasferire la sua attività principale ad altra sede giudiziaria.

Definizione con archiviazione della procedura sospesa:

- il trasferimento del magistrato è stato deliberato dal C.S.M.;

- è stato accertato l'effettivo ed adeguato trasferimento dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

Per la segnalazione:

Il Dirigente dell'ufficio verificherà che il trasferimento dell'attività del professionista sia effettivo e permanga nel tempo ed in caso di ripristino, senza che il magistrato ne abbia dato comunicazione, informa il C.S.M. ed i titolari dell'azione disciplinare.